SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 45**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

92G0201

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153.

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riordinamento dell'Istituto

1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi 10 dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, di seguito denominato «Istituto», dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rientra fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Nel rispetto delle sue finalità istituzionali, l'Istituto adotta propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la gestione finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Università «La Sapienza» di Roma o comunque nella provincia di Roma.

Art. 2.

Finalità

1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;

b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunità europee.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;

d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.

Art. 3.

Programmi triennali

1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il comitato direttivo;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente dell'Istituto e i due vice presidenti sono eletti dal comitato direttivo.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;

c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui alla lettera *b)*;

d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo.

Art. 6.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo ha compiti di indirizzo scientifico, conformemente ai fini di cui all'articolo 2, comma 1. Delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di cui all'articolo 3 ed esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)*. Deve essere sentito e può formulare proposte e raccomandazioni su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'ente.

2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede,

b) dai due vice presidenti dell'Istituto;

c) da due esperti, uno almeno dei quali sia un esperto di diritto amministrativo, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

d) da un rappresentante del Ministro del tesoro;

e) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e:

a) approva i programmi annuali e triennali di attività dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati nell'articolo 2, comma 2;

d) delibera, su conforme parere del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto;

e) delibera, su proposta del comitato direttivo, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all'articolo 2, comma 2;

f) delibera il regolamento del personale, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;

g) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

h) su proposta del presidente, delibera su eventuali deleghe da conferire con le occorrenti limitazioni, ai vice presidenti.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle relative al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)* e *g)*, non sono soggette all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, secondo il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, controlla la gestione dell'Istituto.

2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dura in carica quattro anni.

Art. 9.

Personale dell'Istituto

1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 7, comma 2, determina la dotazione organica dell'Istituto e disciplina lo stato giuridico ed economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge.

2. All'Istituto si applica quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale a contratto, e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. Su proposta del comitato direttivo e su conforme parere del consiglio di amministrazione, il presidente potrà autorizzare a svolgere la propria attività scientifica, nell'ambito dei programmi dell'Istituto, professori universitari di ruolo di discipline matematiche, i quali fruiscano dei periodi di alternanza di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

Art. 10.

Autonomia finanziaria e contabile

1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

Art. 11.

Norme transitorie

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, in seduta congiunta, dal consiglio di amministrazione e dal comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo comitato direttivo.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto è complessivamente fissato in lire 1.050.000.000 annui a decorrere dall'anno 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

La legge n. 1129/1939 reca norme sull'«Istituzione di un Istituto nazionale di alta matematica».

La tabella allegata alla legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) riporta al paragrafo VI gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione esclusi dall'applicazione di detta legge.

L'art. 8 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) così recita:

«Art. 8 *(Autonomia degli enti di ricerca).* — 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4».

Note all'art. 3:

L'art. 3 della citata legge n. 168/1989 così recita:

«Art. 3 *(Programmazione e coordinamento della ricerca).* — 1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici».

— L'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della citata legge n. 168/1989 così recita:

«Il Ministro:

a)-c) (omissis);

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 168/1989 è riportato in nota all'art. 1.

Note all'art. 9:

— L'art. 36 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) così recita:

«Art. 36 *(Personale a contratto degli enti di ricerca).* — Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Il personale predetto che pur dichiarato meritevole non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti è trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Sono abrogati l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 e l'art. 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240».

La legge n. 1369/1960 reca: «Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi».

— L'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) così recita:

«Art. 17 *(Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali).* — Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio.

Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.

I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18.

I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo.

Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.

I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle Università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni.

In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.

In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale».

Nota all'art. 10:

L'art. 8 della citata legge n. 168/1989 è riportato in nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2220):

Presentato dal sen. VESENTINI ed altri il 4 aprile 1990.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, l'11 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 10 maggio 1990, 31 ottobre 1990, 21 novembre 1990.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 17 dicembre 1990.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 19 dicembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5350):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 22 gennaio 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 19 settembre 1991, 2 ottobre 1991, 20 novembre 1991, e approvato, con modificazioni, il 22 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 2220 *B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 24 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0192

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito soggettivo d'applicazione

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmenteattività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

Art. 2.

Pubblicità

1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:

a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

c) il prezzo e le altre condizioni praticati per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge;

d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.

2. per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonché per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombano agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli pubblici.

3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonché di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1.

5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

6. Le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.

7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

Art. 3.

Forma dei contratti

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'articolo 2, sempreché il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

Art. 4.

Contenuto dei contratti

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.

3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

Art. 5.

Integrazione dei contratti

1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Art. 6.

Modifica delle condizioni contrattuali

1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

Art. 7.

Decorrenza delle valute

1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Art. 8.

Comunicazioni periodiche alla clientela

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 9.

Sanzioni

1. Gli imprenditori gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

3. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni, è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'articolo 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

Art. 10.

Fideiussione

1. L'articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1938 *(Fideiussione per obbligazioni future o condizionali)*. — La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito».

2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

Art. 11.

Norme finali

1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Bancad 'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO
(Articolo 2, comma 1)

OPERAZIONI DI RACCOLTA

Conti correnti liberi;
conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);
libretti di deposito a risparmio liberi;
libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);
buoni fruttiferi (per classi di durata),
certificati di deposito (per classi di durata);
obbligazioni.

OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO

Crediti personali;
crediti ipotecari;
mutui e finanziamenti a tasso fisso;
mutui e finanziamenti indicizzati;
anticipazioni fondiarie ed edilizie;
somministrazioni in conto mutuo;
crediti agrari;
affidamenti in conto corrente;
finanziamenti su portafoglio commerciale;
sconto di portafoglio;
anticipi all'esportazione.

SERVIZI

Ordini di pagamento a favore di terzi (cd. bonifici);
depositi di titoli a semplice custodia;
depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
gestione di patrimoni mobiliari;

negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);

servizio titoli (pagamento dividendi o cedole rimborso titoli scaduti o estratti);

servizi di incasso effetti, documenti, assegni;

pagamento utenze, contributi e tributi;

acquisto e cambio di valute estere;

rilascio di *travellers cheques* in divisa estera;

pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;

locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;

carte di credito;

versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Le voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 386 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 19 febbraio 1990, 2ª serie speciale), relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva n. 77/780/CEE, sono le seguenti:

2. Operazioni di prestito.

3. Leasing finanziario.

4. Servizi di pagamento.

5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito).

7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela i

a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambia certificati di deposito, ecc.);

b) cambi;

c) strumenti finanziari a termine e opzioni;

d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

e) valori mobiliari.

11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni.

14. Locazione di cassette di sicurezza.

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 1336 del codice civile è il seguente:

«Art. 1336 *(Offerta al pubblico)*. — L'offerta al pubblico quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia».

Note all'art. 9:

— Il testo degli articoli 89 e 90 del titolo VIII (Disposizioni penali) del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina per la funzione creditizia) è il seguente:

«Art. 89. — Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall'applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purché in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. — La Banca d'Italia, sentite le persone cui viene contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro del tesoro sulla base dei fatti esposti nella relazione della Banca d'Italia, quando ne sia autorizzato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato alla Banca d'Italia nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. La Banca d'Italia trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono e con le sue osservazioni.

La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello alla Banca d'Italia, per l'esecuzione».

Il testo degli articoli 16 e 26 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

«Art. 26 *(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)*. L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 1956 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1956 *(Liberazione del fideiussore per obbligazione futura)*. — Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza

speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 467):

Presentato dall'on. PIRO il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 13 novembre 1987, con parere della commissione II.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 26 novembre 1987.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 9, 16 giugno 1988; 2 luglio 1988, 25 luglio 1990; 19, 26 settembre 1990; 4 ottobre 1990 e approvato il 4 dicembre 1990, in un testo unificato con atti numeri 520 (VISCO ed altri), 627 (FIANDROTTI ed altri), 698 (TASSI ed altri) e 2798 (BODRATO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2565):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 20 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6ª commissione il 25 settembre 1991; 2 ottobre 1991 e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1992.

Nuove direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento organico della Guardia di finanza, approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ed in particolare l'art. 23 e successivi concernenti l'arruolamento nella Guardia di finanza;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e 10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 6 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina,

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, titolata: «Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio» che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 238, concernente la sostituzione dell'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, sopra citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 194, concernente la sostituzione degli articoli 1 e 2 del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il foglio d'ordini speciale 1° gennaio 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1987 recante norme sui profili sanitari dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di fornire alle competenti commissioni preposte alla selezione univoche direttive per delineare i profili sanitari degli aspiranti all'arruolamento;

Decreta:

Sono approvate le nuove direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza.

Roma, 3 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1992
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 320

DIRETTIVE PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO
DEI SOGGETTI DA ARRUOLARE NELLA GUARDIA DI FINANZA

* * * * * * *

PREMESSA

In sede di visite mediche per il reclutamento del personale della Guardia di Finanza le competenti commissioni dovranno delineare il profilo sanitario di ciascun soggetto sottoposto alle visite stesse, secondo le presenti direttive.

Le direttive constano di una Prima Parte in cui sono compendiati in 5 quadri i criteri secondo i quali devono essere valutati: la statura, la costituzione, l'apparato osteo-articolare, la funzione visiva e quella uditiva, e di una Seconda Parte in cui sono elencate tutte quelle affezioni che, pur non avendo estremi di gravità, riducono tuttavia in varia misura l'idoneità.

Per l'elaborazione del profilo sanitario saranno valutate le seguenti caratteristiche somato funzionali:

Statura (ST), Costituzione (CO), Apparato Cardiocircolatorio (AC), Apparato Respiratorio (AR), Apparati Vari (AV), Apparato Osteo Artro Muscolare (LS o LI a seconda che l'affezione interessi rispettivamente la parte soprastante o sottostante al piano passante per la cerniera dorso lombare, cioè all'articolazione tra D12 e L1), Vista (VS) e Udito (AU).

A tali caratteristiche viene attribuito un coefficiente di idoneità da 1 a 4 in ordine decrescente di efficienza.

L'idoneità dei soggetti da arruolare nella Guardia di Finanza deve rientrare nei profili sanitari minimi consentiti (tabella B) riferiti ai singoli arruolamenti (AU - MAU - AUC - AS - AF).

Nei casi in cui il perito dovrà attribuire il coefficiente 3 o 4 alla voce AV dovrà specificare l'apparato o la funzione interessata sbarrando la voce corrispondente nell'apposita tabella di riferimento della scheda sanitaria, riportata in appendice. In tale tabella figurano i seguenti apparati (app.): app. endocrino-metabolico (EM), app. ematologico-immunitario (EI), cute (CU), app. nervoso (NR), fonetica (FO), psiche (PS), malattie dell'occhio (OC), malattie dell'apparato ORL (OR), app. digerente (DG), app. vascolare periferico (VF) e app. uro-genitale (UG).

Nei casi in cui dovranno essere sbarrate due o più di queste undici voci, ovviamente la classifica della caratteristica AV dovrà corrispondere al cumulo delle ridotte validità.

Si precisa che le malattie dell'occhio o dell'apparato ORL da ascrivere alla caratteristica AV sono quelle che non interferiscono con la funzione visiva o uditiva vera e propria, la quale sarà espressa con la caratteristica VS o AU, secondo i criteri di massima compendiati rispettivamente nei quadri IV e V.

PARTE PRIMA

QUADRO I

STATURA (in metri)

COEFF	
1	Superiore a 1,75 incluso
2	Inferiore a 1,75 fino a 1,68 incluso
3	Inferiore a 1,68 fino a 1,65 incluso
4	Inferiore a 1,65

QUADRO II

ROBUSTEZZA COSTITUZIONALE = CO

COEFF. 1	- Sviluppo somatico armonico - Ottima prestanza fisica ed attitudine dinamica - Perimetro toracico da cm. 87
COEFF. 2	- Sviluppo somatico armonico - Buona prestanza fisica, attitudine dinamica - Perimetro toracico da cm. 85
COEFF. 3	- Normale Sviluppo somatico - Perimetro toracico da cm. 83
COEFF. 4	- Sufficiente sviluppo somatico - Perimetro toracico cm. 82

Nel giudicare la robustezza costituzionale (CO) è opportuno tenere presente anche il peso del soggetto in relazione all'altezza secondo la seguente regola pratica:

Peso = altezza in cm. - 100 ± 20%

QUADRO III

APPARATO OSTEO-ARTRO-MUSCOLARE = LS o LI (*)

COEFF. 1	- Sviluppo armonico degli arti con ottimo trofismo muscolare - Integrità del sistema osteo artro muscolare - Massimo rendimento funzionale
COEFF. 2	- Sviluppo armonico degli arti con buono trofismo muscolare - Integrità del sistema osteo artro muscolare - Buon rendimento funzionale
COEFF. 3	- Normale sviluppo degli arti - Imperfezioni lievi, esiti di traumi o deficit funzionali di pregresse affezioni Comportano l'attribuzione di questo coefficiente le imperfezioni (varismo, valgismo ginocchio ecc. vedere elencazione Parte II) e gli esiti di pregresse fratture o affezioni dell'apparato osteo-artro-muscolare con lievi deficit funzionali
COEFF. 4	- Sufficiente sviluppo degli arti - Comportano l'attribuzione di questo coefficiente le imperfezioni di cui al coefficiente 3 e gli esiti di pregresse fratture o affezioni dell'apparato osteo-artro-muscolare con deficit funzionali evidenti e marcati

(*) LS = Apparato LOCOMOTORE SUPERIORE

LI = Apparato LOCOMOTORE INFERIORE

QUADRO IV

FUNZIONE VISIVA = VS

COEFF. 1	- Visus naturale (senza correzione) uguale o superiore a 10/10 in entrambi gli occhi. - Campo visivo, senso cromatico e motilità normali.
COEFF. 2	- Visus corretto uguale o superiore a 9/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con lenti a tempiali con correzione non superiore a 3,5 diottrie per ogni occhio. Campo visivo, senso cromatico e motilità oculari normali. Non sono ammesse lenti a contatto. - L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve superare i seguenti limiti massimi: a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio; b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi; c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi; d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico; e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie. - visione binoculare; - campo visivo normale; - senso cromatico normale accertato con la "serie maggiore delle matassine colorate. Per gli aspiranti del contingente di mare il senso cromatico sarà accertato con le tavole pseudoisocromatiche.
COEFF. 3	Deficit visivo o di rifrazione che con la correzione compatibile superi anche di poco i limiti fissati per il Coeff. 2
COEFF. 4	Deficit visivo o di rifrazione che superi in maniera evidente e marcata i limiti fissati dal Coeff. 2.

QUADRO V

FUNZIONE UDITIVA

COEFF. 1	Percezione della voce afona di parole bisillabe, bilateralmente, a mt. 8
COEFF. 2	Percezione della voce afona di parole bisillabe, bilateralmente, a mt. 6
COEFF. 3	Ipoacusia monolaterale con percezione della voce afona di parole bisillabe al disotto di mt. 6
COEFF. 4	Ipoacusia bilaterale con percezione della voce afona di parole bisillabe al disotto di mt. 6

Avvertenza: Nei casi dubbi il deficit uditivo deve essere accertato con esame audiometrico.

PARTE SECONDA

IMPERFEZIONI ED INFERMITA'	COEFFICIENTE
Le disarmonie somatiche non gravi	3-4 CO
Le alterazioni del ricambio e le turbe endocrine anche lievi (magrezza costituzionale, tendenza obesità, ginecomastica ecc.)	3-4 AV-EM
Gli esiti di complesso primario bilaterale	3-4 AR
Gli esiti cicatriziali di adenite tubercolare	3-4 AV-CU
Gli esiti calcifici di adenopatia ilare e tracheobronchiale	4 AR
Le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario, comprese quelle congenite di grado non inabilitante	2-3-4 AV-EI
Le immuno-allergopatie di qualsiasi grado	3-4 AV-EI
I tumori benigni	2-3-4 AV
Le malattie della cute e degli annessi di grado non inabilitante	2-3-4 AV-CU
Le cicatrici estese ma non retratte che per la loro sede inducano disturbi funzionali anche lievi	3-4 AV-CU
Le ipotrofie muscolari di modico grado	3 LS o LI
Le ernie muscolari se non limitanti la funzione	3 LS o LI
Gli esiti di miotenotomia per torcicollo	4 LS
L'anca a scatto	4 LI
Le esostosi osteogenetiche senza disturbo della funzione	3-4 LS o LI
L'osteocondrite dello scafoide tarsale (morbo di Koehler)	3 LI
L'osteocondrite del semilunare (morbo di Kiemboch) con lievi disturbi funzionali	4 LS
Gli esiti di apofisite tibiale anteriore (morbo di Osgood-Schlater)	3 LI
Le calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche senza importanti turbe funzionali	4 LS o LI
Gli esiti di fratture ben consolidate, con presenza di mezzi di sintesi, pur senza segni di intolleranza in atto	4 LS o LI
I calli ossei esuberanti anche senza disturbi funzionali in atto	4 LS o LI

Precisare l'apparato interessato secondo la tabella di riferimento.

La limitazione funzionale anche modesta di una articolazione importante	4 LS o LI
Gli esiti di lussazione di articolazioni meno importanti (sterno-clavicolari, acromioclavicolari, interfalangee) con modesti disturbi trofici o funzionali	4 LS o LI
Le meniscopatie e gli esiti di meniscectomia che comportino disturbi funzionali articolari anche non gravi	3-4 LI
Le lassità capsulo-legamentose	4 LS o LI
La schisi ampia di un arco lombare o sacrale	4 LI
La sacralizzazione di L5 - Lombalizzazione di S1 anche senza senza turbe nervose in atto	4 LI
La cifosi giovanile a largo raggio (esiti di malattia di Scheuermann)	4 LS
Le scoliosi compensate	2-3-4 LSoLI
Gli esiti radiologici di fratture lineari e non estese del cranio	4 LS
Gli esiti anche se di scarsa rilevanza clinica di affezioni del sistema nervoso centrale	4 AV-NR
Le affezioni del sistema nervoso periferico anche se di scarsa rilevanza clinica o i loro esiti	4 AV-NR
I disturbi della parola anche se di grado lieve (la dislalia, balbuzie, ecc.)	4 AV-FO
Le personalità con tratti distonici con pregressa tossicofilia	4 AV-FO
Le turbe nevrotiche non strutturate	4 AV-PS
L'epifora	4 AV-OC
La ptosi palpebrale	4 AV-OC
Le blefariti e le congiuntiviti croniche meno gravi	3-4 AV-OC
La riduzione del campo visivo, anche monoculare, che non comporti la perdita della visione laterale	4 VS
I disturbi della motilità oculare estrinseca (strabismo)	4 VS
Le malformazioni e gli esiti di malattie o di traumi del bulbo oculare, compatibili con il servizio militare	3-4 VS-OC
La discromatopsia conclamata per i colori fondamentali	4 VS

Per l'assegnazione dei coefficienti relativi ai vizi di rifrazione della acutezza visiva attenersi alle indicazioni del QUADRO IV -Funzione visiva

Le malformazioni dell'orecchio esterno	3-4 AV-OR
Gli esiti ben consolidati di antroatticotomia e di altri interventi sull'orecchio medio	4 AV-OR
Gli esiti di mastoidectomia	4 AV-OR
Le lievi turbe della reflettività labirintica	4 AV-OR

Le otiti medie catarrali croniche, anche se unilaterali, e gli esiti di otite | 3-4 AU

Per l'assegnazione dei coefficienti relativi alle capacità uditive attenersi alle indicazioni del QUADRO V - Funzione uditiva.

Le alterazioni e le affezioni croniche della piramide e delle fosse nasali di grado non inabilitante. Le riniti vasomotorie | 4 AV-OR

Le sinusite catarrali croniche | 4 AV-OR

Le cisti mucose del seno mascellare | 4 AV-OR

Le malformazioni e gli esiti di lesioni e di malattie delle labbra, della lingua e della mucosa orale | 4 AV-DG

La presenza di elementi dentali in numero inferiore a 26 (non sono ammesse protesi mobili). La mancanza di 3 o più coppie masticatorie contrapposte (nel computo non vanno considerati gli ottavi qualora essi siano ancora ritenuti. La presenza di più di 12 denti sostituiti, cariati, curati o mancanti - complessivamente considerati | 4 AV-DG

NOTA: La dentatura deve comunque assicurare una funzionalità masticatoria efficiente. La protesi fissa efficiente costituisce elemento dentario puchè gli elementi sostituiti <u>NON</u> superino gli 8 nelle due emiarcate. Nel computo non vanno considerati i denti ricoperti per sostegno delle protesi fisse. Il bloccaggio fisso delle arcate dentarie superiore e/o inferiore costituisce motivo di esclusione.

Le affezioni del paradenzio | 3-4 AV-DG

Le lievi alterazioni anatomo-funzionali del complesso maxillo-facciale | 3-4 AV-DG

Le affezioni delle ghiandole e dei dotti salivari | 3-4 AV-DG

Le tonsilliti croniche e le ipertrofie tonsillari | 3-4 AV-OR

Le affezioni della faringe e dell'esofago | 3-4 AV-DG

Le affezioni della laringe e della trachea | 3-4 AR

L'iperplasia tiroidale diffusa anche senza turbe meccaniche e senza segni di dismetabolismo | 3-4 AV-EM

Le cisti tiroidee di piccolo volume e gli esiti di interventi sulla tiroide anche senza turbe funzionali | 3-4 AV-EM

Gli esiti lievi di pleurite | 4 AR

La sindrome persistente di iperattività cardiovascolare (labilità della pressione arteriosa, atteggiamento tachicardico, rumori vascolari autoctomi, ecc.), senza significative turbe di rilievo strumentale | 3 AC

La sindrome persistente di iperattività cardiovascolare con presenza di significative turbe di rilievo strumentale	4 AC
L'extrasistolia ventricolare sporadica	3-4 AC
L'ipertensione arteriosa persistente di confine (borderline- secondo l'O.M.S.)	4 AC
L'allungamento semplice e primitivo del tempo di conduzione atrio-ventricolare oltre il limite massimo della norma (0,20 mm./sec.)	4 AC
Il blocco completo di branca destra	4 AC
Il blocco incompleto di branca destra	3 AC
Il blocco focale, se non scompare dopo sforzo	3 AC
Gli emiblocchi semplici o associati a blocco anche incompleto della branca destra	3-4 AC
Il blocco incompleto della brancá sinistra	4 AC
Le ectasie venose circoscritte o di numero limitato	2-3 AV-VP
Le varici circoscritte	4 AV-VP
Gli esiti di safenectomia	2-3 AV-VP
Le turbe vascolari periferiche	3-4 AV-VP
Le ernie inguinali allo stato di punta	4 LI
Le gastroduodenopatie e le colopatie	3-4 AV-DG
Le alterazioni delle funzioni epatiche	3-4 AV-DG
L'atonia della cistifellea	3-4 AV-DG
I noduli emorroidali non ulcerati	3-4 AV-DG
Le malattie lievi dell'ano cisti e fistole sacrococcigee	4 AV-DG
La lieve ptosi del rene	3-4 AV-UG
Il meato uretrale ristretto senza risentimento retrogrado, l'ipospadia	3-4 AV-UG
Il varicocele di modico grado e gli esiti di intervento per varicocele	2-3 AV-UG
Le cisti del funicolo	2-3-4AV-UG
L'idrocele della vaginale testicolare anche di grado lieve e gli esiti di intervento per idrocele	2-3-4AV-UG
L'atrofia, la ritensione addominale o la mancanza di un solo testicolo	4 AV-UG
Le cisti epididimarie e sopraepididimarie di piccolo volume	3 AV-UG
La perdita anatomica o funzionale, totale di un dito o parziale di uno o più dita di una mano o fra le due mani di grado non inabilitante	3-4 LS
La perdita anatomica della falange ungueale dell'indice o dell'alluce	4 LS-- LI
La perdita anatomica di un dito del piede, alluce escluso	4 LI
L'iperidrosi dei piedi	3-- LI

La differenza di lunghezza degli arti inferiore da cm 1 a meno di cm 3	4 LI
Le deformità congenite o acquisite degli arti di grado non inabilitante quali:	
- la lussazione congenita del capitello del radio anche con buona funzionalità del gomito	4 LS
- il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 20°	2-3-4 LS
- la sindattilia completa di due dita o parziale di più dita del piede e relativi esiti di intervento	3-4 LS
- il ginocchio valgo con distanza intermalleolare da cm 4 a cm 6	2-3-4 LI
- il ginocchio varo con distanza intercondiloidea da cm 4 a cm 6	2-3-4 LI
- il pide piatto valgo semplice	3-4 LI
- il piede cavo di medio grado	3-4 LI

AVVERTENZE: Le imperfezioni e le infermità non mensionate nelle presenti direttive e incidenti sull'efficienza somato-funzionale del soggetto isolatamente o nel loro complesso, saranno valutate secondo il criterio dell'analogia con le caratteristiche e i coefficienti sopra riportati.

TABELLA A

CARATTERISTICHE SOMATO FUNZIONALI

STATURA		COSTITUZIONE		APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO		APPARATO RESPIRATORIO		APPARATI VARI		APPARATO OSTEO-ARTRO MUSCOLARE				FUNZIONE VISIVA		FUNZIONE UDITIVA	
S T		C O		A C		A R		A V		L S		L I		V S		A U	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I COEFFICIENTI 3 ó 4 DELLA CARATTERISTICA AV

APPARATO ENDOCRINO METABOLICO		APPARATO EMATOLOGICO IMMUNITARIO		C U T E		APPARATO NERVOSO		FONETICA		PSICHE		MALATTIE OCCHIO		MALATTIE ORL		APPARATO DIGERENTE		APPARATO VASCOLARE PERIFERICO		APPARATO URO GENITALE	
E M		E I		C U		N R		F O		P S		O C		O R		D G		V P		U G	
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

Per l'applicazione dei coefficienti 3 o 4 sbarrare l'apparato corrispondente della tabella di riferimento.- 14 -

TABELLA B

PROFILI SANITARI (minimi consentiti)

	S T	C O	A C	A R	A V	L S	L I	V S	A U
A.U. E M.A.U.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A.U.C.	3	3	2	2	3	3	3	2	2
A.S.	3	2	2	2	2	2	2	2	2
A.F.	3	3	2	2	2	2	2	2	2

92A0799

DECRETO 4 febbraio 1992.

Erogazione dell'ulteriore contributo previsto a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visti gli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 sopra citato, che impongono al concessionario l'obbligo di mantenere in servizio il personale già dipendente dalle esattorie e dalle ricevitorie provinciali, nonché l'obbligo di assumere le persone fisiche già titolari di esattorie;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 sopra citato, che stabilisce le modalità di remunerazione dell'attività svolta dai concessionari;

Visto i decreti ministeriali 16 ottobre 1989 che fissano la misura dei compensi spettanti ai concessionari;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, che fissa per l'anno 1990 la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'anno 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, l'erogazione di contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992 le disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991,

Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 417/1991 sopra citato, in cui sono stabilite le modalità di determinazione del contributo spettante ad ogni concessionario o commissario governativo;

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 417/1991 sopra citato, che fa salvi gli effetti dei decreti ministeriali 12 giugno 1991 e 18 luglio 1991 con i quali è determinato l'importo globale da erogare, pari al 75% delle residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910 sopracitato;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1991 con i quali viene determinato l'importo del contributo spettante ad ogni concessionario o commissario governativo, nei limiti del sopra indicato 75%;

Visti l'art. 6 del decreto ministeriale 12 giugno 1991 e l'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 1991 che stabiliscono che per l'erogazione del restante 25% si provvederà con separato decreto;

Visto il parere emesso dalla commissione consultiva, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in data 11 novembre 1991, nel quale si afferma che il rimanente 25% del contributo può essere corrisposto anche con criteri diversi rispetto a quelli indicati nel sopra richiamato art. 3, commi 3, e 4, del decreto-legge n. 348/1991, successivamente sostituito dal decreto-legge n. 417/1991, e viene data l'indicazione di far riferimento al personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, secondo il criterio già illustrato nel parere reso dal medesimo organo consultivo nelle sedute del 18-19 dicembre 1990.

Considerati gli squilibri ancora esistenti, dopo l'erogazione del 75% del contributo, presso la maggior parte delle concessioni;

Considerato che l'integrale applicazione del criterio indicato dalla commissione consultiva non modificherebbe gli squilibri ancora esistenti per la maggior parte delle concessioni, e che pertanto appare opportuno utilizzare un critero che tenga conto delle diversificate esigenze delle concessioni stesse;

Considerato che le attuali disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 ammontano a L. 103.845.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti, sulla base dei dati trasmessi al servizio centrale della riscossione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono stati accertati per l'esercizio 1990 squilibri di gestione che compromettono il regolare svolgimento del servizio, è ulteriormente utilizzata la somma di lire 103.845.000.000 corrispondente alle attuali disponibilità finanziarie in conto residui esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

A tal fine la somma di L. 103.845.000.000 è suddivisa in due parti.

Art. 2.

L'importo globale dell'ulteriore contributo in favore del singolo concessionario o commissario governativo non può essere superiore, per ciascun avente diritto, alla differenza tra le spese correnti di gestione sostenute nell'esercizio 1990, già rilevate dal Servizio centrale della riscossione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e la somma dei ricavi costituita dall'importo delle commissioni e dei compensi percepiti nello stesso esercizio ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dall'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 dicembre 1989, maggiorata del contributo già attribuito ai sensi dei decreti ministeriali 10 ottobre 1991.

Le spese correnti di gestione prese in considerazione ai fini di quanto previsto nel comma precedente e nel successivo art. 5 sono quelle già indicate nell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 luglio 1991.

Art. 3.

Il 50% dell'importo di L. 103.845.000.000, pari a L. 51.922.500.000, viene attribuito con le modalità di cui al successivo art. 4, ai concessionari ed ai commissari governativi per i quali, per l'anno 1990, il rapporto tra i costi per il personale obbligatoriamente mantenuto in servizio e il numero di operazioni effettuate risulta superiore a quello medio nazionale.

Art. 4.

Per la determinazione dell'importo spettante a ciascun avente diritto la differenza tra tali due valori viene moltiplicata per il numero di operazioni effettuate, ed il prodotto risultante viene confrontato con lo squilibrio residuo determinato sulla base di quanto stabilito nel precedente art. 2.

Il minore tra i due importi costituisce lo squilibrio massimo sanabile.

L'erogazione della somma di L. 51.922.500.000 avviene ripartendo tale somma secondo le percentuali, indicate nella tabella allegata, ottenute dividendo lo squilibrio sanabile di ogni concessione per il totale nazionale degli squilibri sanabili.

Art. 5.

L'ulteriore 50% dell'importo di L. 103.845.000.000, pari a L. 51.922.500.000, viene attribuito, sulla base dei criteri indicati dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, ai concessionari ed ai commissari governativi che non hanno ancora colmato il disavanzo tra le spese correnti di gestione riconosciute per l'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo dei ricavi di cui al precedente art. 2, maggiorata del contributo di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

A tal fine le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, sono fissate nelle misure seguenti:

a) 2,21% del costo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; 1,54% del costo del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale addetto al servizio della riscossione al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) L. 330,67 per ogni abitante servito da ciascuna concessione, secondo i dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) L. 298,57 per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990.

Art. 7.

Gli importi eventualmente non corrisposti alle concessioni nei cui confronti trova applicazione l'intervento correttivo di cui al precedente art. 2 verranno redistribuiti tra le altre concessioni mediante la rideterminazione delle percentuali e degli importi di cui all'art. 6, fino alla effettiva erogazione dell'importo globale di lire 51.922.500.000 indicato nel precedente art. 5.

Art. 8.

L'importo globale dell'ulteriore contributo spettante a ciascun avente diritto è pari alla somma degli importi determinati sulla base di quanto disposto rispettivamente con l'art. 4 e con gli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Art. 9.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, fissa l'importo dell'ulteriore contributo spettante a ciascun concessionario o commissario governativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0800

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 febbraio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 maggio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 359

91A0835

DECRETO 19 febbraio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 31 agosto 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 360

92A0836

DECRETO 19 febbraio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 26 febbraio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 361

92A0837

DECRETO 19 febbraio 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 14 febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 5 febbraio 1992 che hanno disposto per il 14 febbraio 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,10 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,51 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,35 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,89 per i B.O.T. a novantunò giorni, a L. 94,08 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,60 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1992
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 362

92A0838

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 gennaio 1992.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta di contributo per gli investimenti di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, in materia di finanza locale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, nel quale vengono elencati i fondi con i quali lo Stato concorre, per l'anno 1991, al finanziamento dei bilanci degli enti locali, tra cui quello relativo allo sviluppo degli investimenti;

Visto il successivo art. 5, nel quale vengono indicate le modalità e le misure dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1991 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a valere sul fondo di cui al citato art. 1, lettera *c)*;

Visto il comma 4 del medesimo art. 5 il quale, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1991 gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1992 apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti previsto dall'art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso, anche se negativo, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1992 alle prefetture competenti per territorio ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per i comuni di quella regione. Il certificato deve essere compilato e firmato secondo le indicazioni del relativo modello e deve essere trasmesso dagli enti in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina nel formato cm 21 x 29,7 sul modello fornito da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture assicureranno il rispetto delle perentorietà del predetto termine del 28 febbraio 1992, contestualmente all'inoltro del solo originale della suddetta certificazione a questo Ministero entro il termine del 30 marzo 1992.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

AVVERTENZA:

Alla pag. 37 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è riportata la circolare del Ministero dell'interno esplicativa del presente decreto ministeriale.

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1991
(art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6)

TIPO PAG. 1 FRONT

DENOMINAZIONE ENTE

TIPO ENTE
☐ C
☐ AP
☐ CM

PROV.

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Eventuale residuo dell'anno 1988

Eventuale residuo dell'anno 1989

Eventuale residuo dell'anno 1990

Contributo massimo accordabile per l'anno 1991

Dichiarazione di certificazione negativa totalmente

Disponibilità totale

Rate dei mutui contratti nel 1991 (lettera E campo 30)

Eventuale quota residua

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità dell'art. 22 del D.L. 66/1989.

IL RAGIONIERE	IL SEGRETARIO	IL SINDACO o IL PRESIDENTE
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

LUOGO DATA

BOLLO DELL'ENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....

Esaminata la documentazione e riscontrato regolare il certificato, si liquida la somma di lire

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA	IL PREFETTO
(Sig. ....)	(Sig. ....)

MUTUI CONTRATTI NEL 1991 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP., DALLA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVIDENZA E DAL CREDITO SPORTIVO (ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

TIPO PAG. MS1

DENOMINAZIONE ENTE

TIPO ENTE: ☐ C ☐ AP ☐ CM

PROV.

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DESCRIZIONE				
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROGR.VO 1	CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTI O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6 / FINE AMM.TO 7 / NUMERO ANNI 8		ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30

DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c) d)	6 / 7 / 8		27	30

DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c) d)	6 / 7 / 8		27	30

MUTUI CONTRATTI NEL 1991 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP., DALLA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVIDENZA E DAL CREDITO SPORTIVO RIEPILOGO TOTALI

TIPO PAG.	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
TOT		☐ C ☐ AP ☐ CM		

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

A) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti di Previdenza	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A + B + C + D)	21	24
	25	26
	27	30

92A0821

DECRETO 4 febbraio 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Quindici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Augusto Donnarumma, consigliere del comune di Quindici (Avellino), è stato eletto nelle consultazioni del 18 dicembre 1988 nelle liste del P.S.D.I.;

Considerato che il predetto amministratore è stato rinviato a giudizio dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino il quale ha confermato, con decreto del 10 dicembre 1991, l'imputazione contestata dalle Forze di polizia di porto e detenzione abusiva di arma clandestina, di munizioni e di due caricatori per la quale il sig. Augusto Donnarumma è stato tratto in arresto il 29 giugno 1991;

Constatato che l'espletamento da parte del signor Donnarumma della carica elettiva consiliare è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, altresì, che la posizione processuale pendente condiziona il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, determinando un concreto pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Augusto Donnarumma dalla carica di consigliere del comune di Quindici (Avellino);

Visto il decreto del prefetto di Avellino n. 1908/13-1/Gab. del 23 dicembre 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Augusto Donnarumma è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Quindici (Avellino).

Roma, 4 febbraio 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Augusto Donnarumma è stato eletto consigliere del comune di Quindici (Avellino) nelle consultazioni amministrative svoltesi il 18 dicembre 1988 nelle liste P.S.D.I.

Il predetto amministratore, tratto in arresto il 29 giugno 1991 per porto e detenzione abusiva di arma clandestina, di munizioni e di due caricatori, è stato rinviato a giudizio (con udienza fissata per il 30 aprile 1992) per tale imputazione dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino.

Il comportamento tenuto dal suddetto amministratore contrasta con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto, con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale e determina concreti pericoli di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Avellino, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giungo 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Augusto Donnarumma e nelle more, in presenza di motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto, con decreto n. 1908/13-1/Gab. del 23 dicembre 1991, la sospensione dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Augusto Donnarumma dalla carica di consigliere del comune di Quindici (Avellino).

Roma, 3 febbraio 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A0824

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Determinazione degli indirizzi per il riassetto ambientale e produttivo delle aree siderurgiche di Genova, Piombino e Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista l'intesa preliminare per la definizione di un accordo di programma sottoscritta il 6 giugno 1991 da amministrazioni pubbliche, dalle organizzazioni sindacali, dall'IRI e dai produttori siderurgici e relativa al piano unitario, promosso e coordinato dal Governo per la delocalizzazione degli impianti di Genova, Piombino e Napoli;

Considerato che le aree urbane di Genova, Piombino e Napoli, come evidenziato anche dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, presentano gravi aspetti del degrado urbanistico-ambientale ed impongono l'adozione di interventi di riassetto territoriale, di risanamento ambientale e di ristrutturazione urbanistica;

Rilevato che la delocalizzazione degli impianti siderurgici suindicati costituisce elemento determinante per realizzare un adeguato recupero e riqualificazione di tali aree;

Preso atto che il piano di interventi per la delocalizzazione degli impianti siderurgici, per i nuovi assetti territoriali e per il riordino degli impianti produttivi, articolato in tre componenti (industriale, sociale e di sviluppo) e formulato in base all'intesa preliminare di cui alla premessa, è lo strumento per il raggiungimento delle finalità sopraindicate;

Delibera:

1) di riconoscere rilevanza strategica per il Paese agli interventi ambientali, urbanistici, territoriali e produttivi relativi alla delocalizzazione degli impianti siderurgici di Genova, Piombino e Napoli;

2) di delocalizzare gli impianti siderurgici di Genova, Napoli e Piombino ai fini di nuovi assetti teritoriale ed ambientale delle aree interessate e di rilocalizzarli secondo gli obiettivi e gli indirizzi già definiti nell'intesa preliminare, tenendo anche conto delle finalità di politica settoriale raccordate con la politica comunitaria;

3) di dare mandato ad un Comitato formato dai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, lavoro, industria, commercio ed artigianato, partecipazioni statali, ambiente, aree urbane ed interventi straordinari per il Mezzogiorno:

a) di assicurare il completamento delle azioni previste nella citata intesa preliminare sentite le altre amministrazioni interessate, con particolare riguardo agli interventi sociali e di accompagnamento da assumere e alle iniziative da promuovere per garantire l'equilibrio occupazionale nelle aree interessate;

b) di determinare il fabbisogno finanziario complessivo, tenendo conto anche degli apporti dei produttori interessati in funzione dei benefici ad essi derivanti dalla più elevata efficienza dei nuovi assetti industriali, nonché degli apporti da parte dei vari soggetti titolari di plusvalenze conseguenti alle nuove destinazioni d'uso delle aree che si renderanno disponibili, anche utilizzando i nuovi strumenti normativi di cui all'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35;

c) di indicare il Ministro promotore dell'accordo di programma da stipulare, entro sei mesi dalla presente delibera;

4) di dare mandato ai Ministri finanziari, in riferimento alle determinazioni del fabbisogno assunte dal Comitato dei Ministri di cui al punto 3) da individuare e reperire risorse finanziarie, per la parte a carico dello Stato, con il ricorso alle leggi pluriennali di spesa, territoriali, ambientali e di politica industriale e sociale attraverso gli stanziamenti a valere sulla legge finanziaria per l'anno 1992 e seguenti, da applicare con priorita e indipendentemente dal settore industriale coinvolto, stante la natura strategica nazionale del piano.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0825

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 28 novembre 1991.

Rettifica al decreto rettorale 12 luglio 1991 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 16 maggio 1990, approvata dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990, concernente tra l'altro il cambiamento dell'intitolazione dell'insegnamento, afferente al corso di laurea in geografia, di «geografia ed etnografia dell'Africa» in «etnologia dell'Africa»;

Visto il decreto rettorale n. 204 del 12 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 1991, relativo, tra l'altro, a detto cambio di intitolazione;

Accertato che nell'art. 56, secondo comma, di detto decreto rettorale è stato erroneamente trascritto quanto segue: «Gli insegnamenti complementari ... *omissis* ... e "geografia ed *etnologia* dell'Africa" cambiano denominazione in ... *omissis* ...», anziché: «Gli insegnamenti complementari ... *omissis* ... e "geografia ed *etnografia* dell'Africa" cambiano denominazione in ... *omissis* ...»;

Decreta:

Al decreto rettorale n. 204 del 12 luglio 1991, art. 56, secondo comma, indicato in premessa, è apportata la seguente rettifica:

In luogo di: «... e "geografia ed etnologia dell'Africa"...», leggasi: «... e "geografia ed etnografia dell'Africa" ...».

Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 28 novembre 1991

Il rettore

92A0807

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 20 febbraio 1992, n. 883064.

Erogazione per l'anno 1992 dei finanziamenti dei progetti elaborati dai comuni ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216.

Con riferimento alla circolare in data 10 settembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1991, riguardante l'attuazione della legge 19 luglio 1991, n. 216, si conferma quanto in essa contenuto. Tuttavia, per quanto riguarda il finanziamento per l'anno 1992 dei progetti previsti dall'art. 4 della legge 216/1991, si precisa che i comuni interessati dovranno trasmettere le richieste al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio per la giustizia minorile - Roma, entro il 30 marzo 1992, tramite le seguenti competenti direzioni dei centri per la giustizia minorile:

per la regione Sardegna: Direzione centro per la giustizia minorile - Via Ippolito Nievo, 12 - Roma - tel. 06/5806453;

per la regione Campania: Direzione del centro per la giustizia minorile - Viale Colle Aminei, 44 - Napoli - tel. 081/7410339;

per la regione Puglia: Direzione del centro giustizia minorile - Piazza Garibaldi, 23 - Bari - tel. 080/5213205;

per le regioni Sicilia e Calabria: Direzione centro giustizia minorile - Via Principe di Palagonia, 135 - Palermo - tel. 091/6813110.

Le suddette direzioni trasmettono all'Ufficio giustizia minorile la documentazione di cui alle richieste su esposte, entro il 30 aprile 1992, dopo aver provveduto ad una prima valutazione di concerto con i rappresentanti regionali dei gruppi integrati operanti presso le stesse direzioni.

Il predetto termine riguarda anche i comuni ai quali è già stato accordato un finanziamento per il 1991.

Saranno considerate presentate nei termini le richieste con data di spedizione non successiva al 30 marzo 1992. In caso di delibera intervenuta in questo stesso giorno sarà ammissibile la richiesta spedita entro la giornata successiva.

Rimangono invariate le procedure relative ai pareri delle commissioni previste all'art. 2, comma quinto, ed all'art. 4, comma secondo, di cui alla stessa legge.

Il Ministro: MARTELLI

92A0871

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 febbraio 1992, F.L. n. 6/92.

Certificato relativo ai mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1991.

Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al presidente della provincia autonoma di Bolzano
Al presidente della provincia autonoma di Trento
e, per conoscenza:
Al Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.S.P.A.
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle province autonome
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto centrale di statistica

§ 1 - PREMESSA.

Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, tra l'altro, detta norme per la contribuzione erariale sui mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1991. La stessa disposizione ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, vengano stabilite le modalità delle certificazioni da prodursi per l'attivazione del contributo.

Innovazioni sono state introdotte con il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, sia per quanto concerne il termine di presentazione del certificato (art. 5, comma 5) che

per il termine per la regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali ed accollati dai singoli enti (art. 17, comma 3).

Si ritiene utile, pertanto, alla luce della norma citata, fornire chiarimenti ed illustrare le modalità relative alla compilazione dei certificati, nonché puntualizzare i controlli che le prefetture dovranno eseguire sugli stessi e sulla relativa documentazione.

§ 2 - CERTIFICAZIONE.

Il Poligrafico dello Stato ha provveduto a stampare un nuovo modello di certificato nonché una «guida per la redazione» nella quale, oltre alle note preliminari sulle norme che regolano la contribuzione statale sui mutui del 1991, sono dettagliatamente specificate le modalità di compilazione delle certificazioni.

La stessa guida contiene cinque allegati dei quali i primi due concernono le codifiche delle opere e degli istituti mutuanti debitamente aggiornate, il terzo riguarda i coefficienti di contribuzione, gli ultimi due sono relativi alle segnalazioni di ulteriori contribuzioni distintamente per l'ultimo anno di contrazione e per anni pregressi.

Il certificato, che è stato predisposto nel formato A/4 (cm 21 × 29,7), è concepito con modalità che consentono il suo assoggettamento alle procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico.

Il Poligrafico provvederà direttamente a fornire i predetti documenti alle prefetture ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in numero sufficiente ad assicurare la completa distribuzione agli enti locali.

Con circolare telegrafica F.L. n. 5/92 del 4 febbraio 1992 sono state impartite istruzioni sui tempi e modalità di trasmissione dei modelli da parte dell'Istituto predetto.

Ad avvenuta consegna dei certificati da parte del Poligrafico dello Stato sarà cura di codeste prefetture e della regione Valle d'Aosta assicurare telegraficamente questa Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e i servizi finanziari.

Alle province autonome di Trento e Bolzano che sono interessate esclusivamente ai mutui delle comunità montane, le certificazioni occorrenti vengono fornite allegate alla presente circolare.

2.1 - *Modulistica.*

Il modello è composto da sei fogli: il primo ed il sesto di riepilogo, gli altri sono riservati esclusivamente ai mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dagli Istituti di previdenza.

A ciascuna provincia, a ciascun comune, a ciascuna comunità montana vanno consegnate tre copie complete della certificazione.

Per quanto concerne i modelli intercalari riservati ai mutui singoli (MS2), ai mutui plurimi (MP1) ed alle quote di questi (MP2), che vengono forniti in congruo numero, si fa presente che gli stessi dovranno essere consegnati esclusivamente agli enti che ne abbiano necessità in relazione alle proprie effettive esigenze.

2.2 - *Termini.*

I certificati di comuni, province e comunità montane debbono essere presentati in originale e copia autentica, *improrogabilmente entro il 31 marzo 1992*, alla prefettura competente per territorio, alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Lo slittamento del termine in precedenza fissato al 28 febbraio, è previsto ai sensi del quinto comma dell'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11.

Contestualmente codesti uffici vorranno provvedere ad inviare l'originale della certificazione, debitamente redatto, nel termine perentorio del 30 aprile 1992, alla Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari.

2.3 - *Sanzioni.*

Si rammenta che il mancato rispetto del termine di presentazione del documento comporta necessariamente l'applicazione della sanzione consistente nella perdita del contributo erariale.

§ 3 - REGOLARIZZAZIONE DEI MUTUI ASSUNTI DA CONSORZI TRA ENTI LOCALI.

Si rammenta che l'intervento erariale sui mutui contratti da consorzi tra enti locali nel 1989, in un primo tempo escluso, è stato ripristinato con l'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, che ha regolato l'intervento dello Stato sui mutui consorziati contratti nell'anno 1990.

La predetta norma, da considerarsi a regime, in linea generale subordina il concorso dello Stato su tali mutui, a pena di decadenza, alla condizione che i singoli enti prima della stipula del contratto o dell'atto di concessione abbiano deliberato il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei loro bilanci, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. Per i mutui contratti nel 1989 la citata norma, postuma, ha consentito la regolarizzazione dei rapporti tra consorzio e singoli enti entro il 31 dicembre 1990.

Dall'esame della documentazione pervenuta a corredo della certificazione sui mutui consorziati contratti nel 1990 e 1989 è risultato che la maggior parte degli enti non ha deliberato formalmente ed espressamente l'accollo a carico dei propri bilanci delle rate di mutuo per tutta la durata del prestito, per cui per la regolarizzazione di tali accolli si è reso necessario introdurre una proroga del termine, con l'art. 17, comma 3, del decrto-legge 20 gennaio 1992, n. 11.

Premesso quanto sopra, si ritiene necessario richiamare l'attenzione sulla citata disposizione dalla quale si evince inequivocabilmente che l'accollo deve risultare espressamente e formalmente in un atto deliberativo e che lo

stesso non si può intendere confuso o assorbito nella deliberazione di assunzione della garanzia, seppure completa del formale impegno al rilascio delle delegazioni di pagamento e di impegno del proprio tesoriere a pagare le rate.

Relativamente a tali obbligazioni, è da tenere presente che le stesse possono essere assunte sia dal consorzio qualora gestisca in economia servizi produttivi, sia dai singoli enti consorziati per la loro quota di partecipazione al consorzio e sia, infine, dai comuni e province che intendano garantire i mutui assunti dal consorzio. Ma ciò non significa che tali deliberazioni suppongano necessariamente che l'ente abbia accollato a carico del proprio bilancio l'onere del mutuo per tutta la sua durata; tale onere, peraltro, potrebbe poi essere rimborsato all'ente garante dal consorzio o da altro ente consorziato.

In particolare, inoltre, relativamente ai mutui consorziati concessi dalla Cassa depositi e prestiti, l'istituto, ai propri fini pretende, secondo un modello già predisposto, l'adozione di una deliberazione nella quale è prevista l'assunzione della garanzia e delle altre obbligazioni di cui sopra è cenno. È lasciata agli enti la libertà di regolare autonomamente i loro rapporti patrimoniali.

Una tale deliberazione, non integrata con la espressa previsione dell'accollo dell'onere del mutuo a carico del bilancio dell'ente per tutta la sua durata, appare insufficiente ai fini dell'ammissibilità del mutuo consorziato all'intervento erariale.

La proroga del termine prevista dal comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge n. 11/1992 consente la regolarizzazione dei mutui consorziati ai fini dell'ammissibilità al sostegno erariale.

Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che i mutui consorziati contratti negli anni 1989 e 1990 già certificati e quelli contratti nel 1991; da certificare entro il 31 marzo 1992, potranno essere regolarizzati entro il 31 dicembre 1992.

Al fine dell'attivazione dell'intervento erariale e per tutti i mutui consorziati certificati e da certificare gli enti interessati dovranno far pervenire un elenco conforme al modello A allegato alla presente, da compilarsi distintamente per ciascun anno di contrazione, nel quale dovrà essere indicata ciascuna quota di mutuo accollata, sia che trattasi di mutui contratti con istituti diversi, che di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di presidenza o dall'Istituto per il credito sportivo. Al modello dovrà essere allegata la copia conforme della deliberazione dalla quale, inequivocabilmente, risulti che l'ente abbia soddisfatto le condizioni di ammissibilità a contributo come sopra specificate.

Naturalmente non è necessario attendere il 31 dicembre 1992, gli enti potranno inviare il modello appena gli atti saranno ritenuti regolari, purché questo contenga tutti i mutui consorziati contratti nei singoli anni.

Codesti uffici, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvederanno ove del caso, a chiedere agli enti le opportune integrazioni e trasmetteranno a questo Ministero i suddetti modelli attestando l'ammissibilità dei singoli mutui al sostegno dello Stato.

Per i mutui non regolarizzati entro il 31 dicembre 1992 le prefetture provvederanno ad attivare le procedure di esclusione dall'intervento erariale come previsto al successivo paragrafo.

§ 4 - ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE, DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO.

Nel raccomandare, come sempre, di assicurare agli enti la massima collaborazione e disponibilità, si ritiene opportuno consigliare a codeste prefetture di indire una riunione di servizio nella quale esse provvedano a consegnare i modelli ai segretari delle amministrazioni locali. In tale occasione dovranno essere illustrate le modalità di compilazione del certificato sulla base delle istruzioni contemplate nella guida, richiamando nel contempo l'attenzione degli enti sull'osservanza del buon esito dell'operazione richiesta e del prescritto termine perentorio. Nella stessa sede, inoltre, deve essere provveduto a divulgare ed illustrare il modello relativo alla regolarizzazione dei mutui consorziati sulla base dei chiarimenti forniti nel precedente paragrafo 3. Ad avvenuta presentazione da parte degli enti locali, codesti uffici vorranno sottoporre i documenti ad attento controllo sia sotto l'aspetto contabile che giuridico e, soprattutto, devono verificare l'esatta compilazione dei certificati sotto l'aspetto formale in considerazione che gli stessi come già detto sono assoggettati a lettura ottica.

La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento vorranno organizzare la divulgazione nei modi che riterranno più opportuni.

4.1 - *Controlli formali.*

Per attivare il concorso erariale sugli oneri dei mutui contratti nel 1991 i comuni, le province e le comunità montane devono fare uso esclusivamente della documentazione ufficiale stampata dal Poligrafico dello Stato, è vietato, pertanto, l'uso di modulistica diversa. Si raccomanda a codesti uffici di verificare con scrupolosità che gli enti nella stesura del modello abbiano rispettato puntualmente le istruzioni previste nella guida allegata al certificato, la quale, oltre a contenere indicazioni sulla quantificazione dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1991, illustra dettagliatamente le innovazioni introdotte in merito alla redazione del nuovo stampato.

Particolare cura va messa nella compilazione del certificato, tenendo presente, come già specificato nelle note preliminari contenute nel predetto allegato, le seguenti avvertenze:

la redazione dei documenti deve essere fatta esclusivamente a macchina senza abrasioni o correzioni;

i dati finanziari devono essere indicati in migliaia di lire, mediante troncamento delle ultime tre cifre;

la compilazione deve essere effettuata inserendo i dati negli appositi spazi, lasciando gli spazi in bianco in caso negativo senza apporre alcuna indicazione.

Nel caso di erronea compilazione del certificato, lo stesso va restituito all'amministrazione locale affinché venga riprodotto integralmente secondo le istruzioni impartite. In tal caso rimane ferma la data originaria di redazione.

Per prevenire alcune irregolarità formali, si elencano i maggiori errori riscontrati in occasione della lettura ottica dei certificati relativi ai mutui contratti nel 1990 che hanno consistentemente intralciato il procedimento tecnico, richiedendo accorgimenti complessi per il loro superamento:

omissione o indicazione manuale o errata del codice dell'amministrazione locale;

correzioni con sbianchettatura o con indicazioni manuali;

correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;

redazione in lire anziché in migliaia;

occupazione di spazi non previsti, con trattini o barra o con la dicitura «negativo»;

mancanza di addendi o di totali;

errori di totalizzazioni;

errata indicazione delle singele quote dei mutui plurimi;

indicazione errata della codifica delle opere e degli istituti mutuanti;

erronea indicazione della misura del tasso di interesse riferito ad un semestre anziche ad un anno;

mancata o errata indicazione dell'anno di inizio dell'ammortamento e di quello di scadenza;

omissione della firma dei responsabili della certificazione;

inesatta indicazione di eventuali contributi e canoni di locazione;

errata attribuzione della percentuale di ricalcolo della rata di ammortamento.

Tali errori non possono essere consentiti attesa la totale automaticità dell'elaborazione dei documenti e della concessione del contributo statale.

Si rammenta inoltre che per consentire l'assoggettamento del certificato alle procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, il modello è costituito da sei fogli mobili di cui solo il frontespizio contiene la stampigliatura del numero della pagina.

L'ente nel compilare il nuovo modello dovrà utilizzare i diversi fogli che lo compongono a seconda delle proprie esigenze, sulla base delle istruzioni impartite nella già menzionata guida. Ogni singola pagina compilata dovrà essere numerata iniziando dal n. 2 e proseguendo progressivamente. Sarà cura delle prefetture controllare che le amministrazioni locali abbiano provveduto correttamente a questo ulteriore adempimento.

4.2 - *Controlli sostanziali.*

Oltre ai controlli formali, si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla necessità di uno scrupoloso controllo della documentazione allegata (contratto, deliberazione, attestazione sul piano finanziario, piano di ammortamento dei mutui e, per le comunità montane, piano pluriennale di sviluppo regolarmente approvati e, se occorrenti, programmi annuali operativi di esecuzione del piano) per accertare l'esistenza dei requisiti tassativamente previsti per legge ai fini dell'ammissibilità dei mutui al contributo erariale.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ha posto a regime le disposizioni relative ai mutui contratti dagli enti locali previste dall'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144. Tali disposizioni prevedono, ai fini della contribuzione erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1991, i seguenti requisiti:

il contratto di mutuo deve essere stipulato in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammoramento per periodi non inferiori a dieci anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento, che deve essere comprensiva sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) l'indicazione della natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'investimento la presa d'atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell ente mutuatario;

d) la previsione dell'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove le disposizioni legislative non dispongano altrimenti;

l'opera da finanziare deve, per sua natura, rientrare nella categoria delle spese di investimento.

Per i mutui contratti dalle comunità montane, per opere non rientranti tra i compiti istituzionali di cui all'art. 8 del decreto-legge 29 ottobre 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, la

documentazione predetta dovrà essere corredata del piano pluriennale di sviluppo, regolarmente approvato o dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano, contenenti l'intervento per il quale è stata richiesta la contribuzione erariale.

4.3 - *Liquidazione.*

Dopo aver provveduto al controllo formale e sostanziale del certificato e della documentazione, i mutui ritenuti ammissibili a contribuzione statale, ad esclusione di quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, dovranno essere liquidati (seguendo le direttive già fornite con le precedenti circolari).

Qualora l'importo dell'onere ammissibile a contribuzione, indicato nel totale complessivo (lettera E campo 30) del foglio riepilogativo dei totali, eliminati i mutui contestati e non ammessi al sostegno erariale, sia superiore all'importo del contributo massimo accordabile risultante dal frontespizio, i mutui contratti con istituti diversi dovranno essere liquidati proporzionalmente al fondo a disposizione degli enti.

A tal uopo si riporta il seguente esempio:

Foglio riepilogativo totali

Totale A) Mutui contratti con istituti diversi	L.	2.000
Totale B) Mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti	»	1.000
Totale C) Mutui contratti con istituti di previdenza	»	
Totale D) Mutui contratti con il Credito sportivo	»	
Totale complessivo (lettera E campo 30) (A + B + C + D)	L.	3.000
Contributo massimo accordabile risultante dal frontespizio	L.	2.850

Importo da liquidare: 3.000 : 2.850 = 2.000 : X

$$\frac{2.850 \times 2.000}{3.000} = \text{L. } 1.900$$

Si avverte, infine, che i certificati non liquidati saranno restituiti per la regolarizzazione.

4.4 - *Esclusione.*

Com'è noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» detta una serie di principi in ordine alla materia oggetto della citata legge.

Questa nuova normativa, tra l'altro, prevede che i procedimenti amministrativi debbano concludersi con un provvedimento espresso.

Pertanto, al fine di procedere ad una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge, ove i mutui siano ritenuti non finanziabili con l'intervento erariale, in quanto non destinati agli investimenti o formalmente non rispondenti alle prescrizioni normative sopra richiamate, è necessario che venga data notizia dell'avvio del procedimento all'amministrazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invitando l'ente a presentare memoria scritta e documenti entro il termine di dieci giorni.

L'esclusione dei mutui che non verranno ritenuti ammissibili a contribuzione erariale nonostante i chiarimenti forniti dagli enti, dovrà essere formalizzata attraverso un provvedimento, da adottarsi sotto forma di decreto, sempre da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale, tra l'altro, dovrà essere indicato che l'ente ha termine trenta giorni per proporre ricorso gerarchico al Ministero dell'interno.

4.5 - *Trasmissione.*

Gli originali dei certificati (unitamente alle copie dei contratti, delle deliberazioni e dell'ulteriore eventuale documentazione) muniti del bollo d'arrivo ufficiale di codesti uffici e debitamente liquidati, vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 aprile 1992, con plichi separati, distintamente per:

1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti sia con istituti diversi che con quelli preferenziali;

2) enti che richiedono il contributo esclusivamente per i mutui concessi dagli istituti preferenziali;

3) enti che non richiedono il contributo;

4) enti per i quali è stato adottato il provvedimento di esclusione.

Il contenuto di ciascun plico deve essere riepilogato nell'elenco già predisposto per la trasmissione di tutte le certificazioni degli enti locali. Per esigenze connesse all'organizzazione dell'ufficio, si fa presente che i certificati delle comunità montane devono essere trasmessi con apposito separato elenco. Una copia dei certificati dovrà essere trattenuta agli atti delle prefetture, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Bolzano e Trento.

Si raccomanda, come sempre, l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si fa presente che questo Ministero è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che eventualmente si renderanno necessari.

Il direttore generale: MALPICA

AVVERTENZA:

Alla pag. 28 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è pubblicato il decreto del Ministro dell'interno richiamato dal paragrafo 1 della presente circolare.

MODELLO A

ELENCO MUTUI CONSORZIATI CONTRATTI O CONCESSI NELL'ANNO 19_____ (1)
ED ACCOLLATI AL BILANCIO PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO

__________________(2) DI __________________ prov. ______ codice ente |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Riferimento al n° progressivo del certificato (3) o al n° di posizione dell'istituto mutuante (4)	Denominazione Istituto mutuante	Data di contrazione o concessione	Estremi deliberazione accollo (numero e data)	Importo complessivo mutuo consorziato	Quota a carico dell'ente	Note

Si attesta che per le quote di mutuo sopra elencate l'ente si è assunto a carico dei propri bilanci la rata di ammortamento per tutta la durata del prestito e non riceve o riceverà rimborsi o contributi diretti o indiretti dal consorzio o da parte di altri enti.

Data __________________

Bollo dell'ente

IL RAGIONIERE (....................)

IL SEGRETARIO (..................)

IL SINDACO O IL PRESIDENTE (..................)

PREFETTURA DI ________________

Esaminata la documentazione si attesta che i mutui sopra elencati sono da ritenersi accollati al bilancio dell'ente.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA (Sig. ....)

IL PREFETTO (Sig. ....)

(1) indicare l'anno 1989, 1990 o 1991
(2) specificare se amministrazione provinciale, comune o comunità montana
(3) solo per i mutui contratti con istituti diversi
(4) solo per i mutui concessi dagli istituti privilegiati

92A0846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 20 dicembre 1991;

Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela del formaggio «Quartirolo Lombardo» intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Quartirolo Lombardo» per un formaggio prodotto in un territorio che può definirsi con detta denominazione;

Considerato che la denominazione di cui trattasi è stata tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto e che questo deve le sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerlo;

Ha espresso

il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine «Quartirolo Lombardo» del formaggio le caratteristiche del quale e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione.

Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale*.

Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Quartirolo Lombardo»

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Quartirolo Lombardo» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nell'apposito disciplinare di produzione con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata nel successivo art. 6 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.

Art. 2.

La denominazione di origine «Quartirolo Lombardo» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio molle prodotto durante tutto l'anno esclusivamente con latte di vacca derivante da (almeno) due mungiture; il latte delle mungiture successive può essere intero o parzialmente scremato.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 35 ed i 40 °C con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la coagulazione entro 20-25 minuti.

È consentita l'aggiunta di latto-innesto derivante da precedenti caseificazioni.

Art. 3.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si procede ad una prima rottura della cagliata, seguita da un riposo più o meno lungo in rapporto all'evoluzione dell'acidità del siero di spurgo.

Al riposo segue una seconda rottura dalla quale i grumi caseari risultano delle dimensioni di una nocciola all'incirca.

Dopo la rottura la cagliata mista a siero viene posta in apposite forme dove, nel corso della stufatura a 26-28 °C, si struttura a formaggio.

La stufatura si protrae da un minimo di 4-6 ore ad un massimo di 18-24 ore a temperatura decrescente in rapporto alle caratteristiche di acidificazione e di prosciugamento della pasta.

Terminata la fase della stufatura segue la salatura che viene effettuata a secco oppure in salamoia per una durata da stabilire in relazione al peso in locali con temperatura variabile da 10 a 14 °C.

Art. 4.

Il «Quartirolo Lombardo», deve essere poi stagionato in celle idonee ad una temperatura di 2-8 °C ed una umidità relativa dell'85-90%.

Il periodo di maturazione si protrae da cinque a trenta giorni per il tipo a pasta tenera; dopo trenta giorni il prodotto viene posto in commercio come «Quartirolo Lombardo» maturo.

In nessun caso può subire trattamenti di crosta.

Art. 5.

È usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: parallelepipeda quadrangolare a facce piane con scalzo diritto;

dimensioni: diametro delle facce da 18 a 22 centimetri; altezza dello scalzo da 4 a 8 centimetri con variazioni in più o meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

peso: da kg 1,5 a kg 3,5;

confezione esterna: crosta sottile e morbida; bianco rosata nei formaggi di prima stagionatura e grigioverde rossastra in quelli maturi;

colore della pasta: da bianco a bianco paglierino che può divenire più intenso per il formaggio maturo;

struttura della pasta: unita, leggermente grumosa eventualmente con piccoli distacchi ed anfrattuosità e friabile (senza corona giallognola sotto la crosta) che diventa più compatta morbida e fusibile con il progredire della stagionatura;

sapore: caratteristico, leggermente acidulo-aromatico nel formaggio in prima stagionatura e più aromatico in quello maturo;

grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 30% per il prodotto ottenuto con latte parzialmente scremato.

Art. 6.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio delle province di Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Milano, Pavia e Varese.

92A0830

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1991 le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione indicata a fianco di ciascuna:

Mais:

da: Arider a: Ardena;
da: Arena a: Colora;
da: Ovalis a: Sandek;
da: Duplo a: Duplor;
da: Park a: Parker;
da: Kurtis a: Maltus;
da: Tosca a: Tosca 3140;
da: Blazer a: Trampas;
da: River a: River Hy.

Pomodoro:

da: Nova Peel a: Novapeel.

Barbabietola da zucchero

da: Sanamono a: Sanamono CR.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1991 l'iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2001:

Barbabietola da zucchero: Bullion, Sigma e Specialmono.

Festuca arundinacea: Sibilla.

Pisello da foraggio: Pakos e Vertas.

Veccia comune: Bernina.

Orzo polistico: Etrusco e Mirco.

Frumento tenero: Gemini, Leopardo e Manital.

Frumento duro: Aldura, Procace e Rodeo.

Mais: Albion G-4254, Arizona, Big 888, Centauro, Cardinal, Damon, Dea, Fenix G-4727, Ghibli, Hibisco, Livenza Wx, Lorena, Lux, Magno, Mida, Pol, Rapido, Ricca, Scirocco, Smederevo, Split, Topola e Vitrex.

Con la stessa data l'iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2000:

Finocchio: Everest.

Pomodoro: Ladino, Parmamech e Rosso Tovel.

Fagiolo nano: Goldrush e Rubino.

Lattuga: Lollo rossa.

Pisello: Dawn, Esedra, Navona e Pinto.

Spinacio: Kent e Multoverde.

A richiesta degli interessati non viene rinnovata la iscrizione delle sottoelencate varietà di specie agrarie e con decorrenza 31 dicembre 1991 sono cancellate dai registri nazionali:

Barbabietola da zucchero: Arigomono e Kilorave.

Frumento tenero: Pippo.

Mais: Ariella, Ticino Wx, Tanaro Wx e Tagliamento.

L'iscrizione delle sottoelencate varietà di specie orticole non viene rinnovata e con decorrenza dalla data del presente decreto le medesime varietà sono cancellate dai registri nazionali:

Fagiolo nano: Mary.

Fagiolo rampicante: Inge.

Pisello: Juvel, Lancet, Lowadis e Sprinter.

Pomodoro: Bull e Pannocchia.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1991 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 18 febbraio 1991, sono depositati presso questo ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Pisello da foraggio:	
Frilene	Inra - Guyancourt (F)
Amac	Inra - Guyancourt (F)
Erba medica:	
Mede	Miatello Sementi S.n.c. - S. Martino di Lupari (Padova)
Coral	Pioneer Hi-Bred Int. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Gea	Guarnieri Roberto - Traversetolo (Parma)
Festuca ovina:	
Scilla	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Festuca arundinacea:	
Titan	Seed Research (USA)
Festuca rossa:	
Victory	Pickseeds West Inc. (USA)
Fienarola dei prati:	
Monique	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Huntsville	Jacklin Seed Co. (USA)
Facelia:	
Facita	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Stala	Instytut Hoidowli - Poznan (PL)
Bromo:	
Cabro	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Ginerstrinó:	
Frilo	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Sorgo da foraggio:	
Turno	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Sofra	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Nicol	Pioneer Hi-Bred Int. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Procarta	Prolea (F) & Rustica Italia - S. Daniele Po (Cremona)
King 61DR	Douglas W. King Co. (USA)
Sorgo da granella	
Taxus	Northrup King Semences (F)
Rubus	Northrup King Semences (F)
Anatol	Pioneer Hi-Bred Int. (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Proton	Prolea (F) & Rustica Italia - S. Daniele Po (Cremona)
Loglio ibrido:	
Agata	Instytut Hoidowli - Poznan (PL)
Loglio perenne:	
Athena (non destinata ad uso foraggero)	Seed Research (USA)
Barbabietola da zucchero:	
Ritol	ICI SEEDS-SES n.v. s.a. - Massa Lombarda (Ravenna)
Larice	ICI SEEDS-SES n.v. s.a. - Massa Lombarda (Ravenna)
Mito	Agra - Società del seme S r.l. - Massa Lombarda (Ravenna)

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1991 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, è modificata come segue:

Frumento duro: Lilian.

Frumento tenero: Isabel.

Avena: Sonar.

Triticale: Scudo.

Orzo polistico: Pattyan.

Trifoglio alessandrino: Laura.

Erba medica: Nardian.

Veccia comune: Nikian:

da: Eusemen S.r.l. - Via B. Buozzi, 35 - 06061 Castiglione del Lago (Perugia);
a: Pratese S.r.l. - Spalto Borgoglio, 31 - 15100 Alessandria.

Soia: Irati, Montori e Arana:

da: DowElanco Italia S.r.l. - Via D'Azeglio, 25 - 40123 Bologna;
a: MBS Inc. - P.O. Box 308 - Ames, Iowa 50010 (USA).

Soia: Flora e Runner:

da: United AgriSeeds Inc. - P.O. Box 4011 - Champaign, Illinois 61824-4011 (USA);
a: MBS Inc. - P.O. Box 308 - Ames, Iowa 50010 (USA).

Soia: Diana, Irma, Iride, Ines e Large:
da: Eurosemences S.A. - 33, rue de la Croix Blanche - 49250 Cornè (F);
a: MBS Inc. - P.O. Box 308 - Ames, Iowa 50010 (USA).

Soia: Gloria e Grazia:
da: Semfor S.r.l. - Via E. Montale - 37052 Casalone (Verona);
a: MBS Inc. - P.O. Box 308 - Ames, Iowa 50010 (USA).

Soia: Marta:
da: Verneruil Semences - B.P. 3 - 77930 Verneuil l'Etang;
a: MBS Inc. - P.O. Box 308 - Ames, Iowa 50010 (USA).

Riso: Piemonte:
da: Piero Chiocchetti - 13032 Asigliano Vercellese;
a: Lugano Leonardo - Emiliana veneta frumenti S.r.l. - Via Bertarino, 8 - 15057 Tortona (Alessandria).

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1991 sono cancellate dai registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Girasole:	
Cecil	16-12-1989
Marvil	16- 2-1989
Cedril	16- 2-1989
Fertil	19-12-1990
Mugo	16- 2-1989
Soia:	
Crisolita	19-12-1990
Frumento tenero:	
Talent	4-11-1982
Tenor	4-11-1982
Resistente	27- 5-1970
Orzo distico:	
Canova	15-11-1977
Mais:	
Masko	9- 3-1988
Morgan	9- 3-1988
Remo	15- 4-1986
Roll	9- 3-1988
Sponsor	1- 3-1984
Dekalb XL 72 A	15- 4-1976
Alf	10- 3-1983
Vic	21- 4-1978
Licea	15- 1-1990
Simona	9- 3-1988
Lavinia	20-12-1988
Adige	6- 3-1981
Ibernio	20-12-1988
Coronado	20-12-1988
Ambra	15- 4-1986
Attilia	15- 4-1986
Baila	30- 5-1987
Barros	30- 5-1987
Basko	30- 5-1987
Branca	30- 5-1987
Brando	30- 5-1987
Briga	30- 5-1987
Cusco	9- 3-1988
Dekas	20-12-1988
Forest	19-12-1990
Drive	20-12-1988
Dluplex	20-12-1988
Helix	15- 4-1976
Precox	6- 3-1981
Rebel	6- 3-1981
Sonor	1- 3-1982
Tomeo	10- 3-1983
Vesuvio	25- 1-1984
Zeres	25- 3-1985
Fox	19-12-1990
Aloe	19-12-1990
Ario	20-12-1988
Acheo	20-12-1988
Sirmio	20-12-1988
Ettore	15- 4-1986
Grant	25- 1-1984
Tulip	15- 4-1986
Merit	25- 4-1984
Tender	15- 4-1986
Growth	25- 1-1984
Kobe Falcon	21- 4-1978
Mirabel	25- 3-1985
Gain	10- 3-1983
Capital	15- 4-1986
Lance	10- 3-1983
Range UC 8701	13- 4-1977
Rush W	25- 3-1985
Senior	1- 3-1982
Patata:	
Delcora	11-02-1987
Barbabietola da zucchero:	
Unix	15- 3-1979
Ibis	28-12-1984
Tella	28-12-1984
Loietto perenne o Loietto inglese:	
Arno	15- 3-1979
Donata	18- 5-1982
Reveille	29-12-1970
Wendy	6- 3-1981
Dactylis (Pannocchina):	
Dorise	29-12-1970
Hallmark	18- 5-1982
Festuca arundinacea:	
Festal	29-12-1970
Festufor	18- 9-1982
Fuego	9- 3-1988
Festuca ovina:	
Scaldis	6- 3-1981
Waldina	6- 3-1981
Festuca dei prati:	
Remko	6- 3-1981
Fienarola dei prati:	
Parade	15- 3-1979
Prato	29-12-1970
Festuca rossa:	
Dawsón	15- 3-1979
Cotone:	
Ceo	21-11-1990
Ileo	21-11-1990
Anio	21-11-1990

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1992 è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri la varietà di riso denominata Thaibonnet, di tipo precoce «Lungo B» la cui descrizione e documentazione amministrativa è depositata presso questo Ministero.

La responsabilità della conservazione in purezza è affidata alle sottoelencate società:

Lugano Leonardo - Emiliana veneta frumenti S.r.l., domiciliata in via Bertarino, 8 - 15057 Tortona (Alessandria);

Sa.Pi.Se. - Sardo piemontese sementi, soc. coop. a r.l., domiciliata in via G. Mameli, 7 - 13100 Vercelli;

Bertone sementi S.p.a., domiciliata in Strada Cacciolo, 35, 15100 Terruggia (Alessandria).

92A0831

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Parma

Con decreto 26 novembre 1991, n. 2108, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno tratto di alveo abbandonato del Cavo Carissimi, segnato nel catasto del comune di Parma al foglio n. 13, mappali 1154, 1155, 1156 e 1157, della superficie di mq 253 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 luglio 1990 in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Parma; che fa parte integrante del citato decreto.

92A0832

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del comitato di sorveglianza della «Coalesco - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa

Con deliberazione n. 107 del 24 gennaio 1992, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per la «Coalesco - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa un comitato di sorveglianza di tre membri.

92A0834

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 330.000
- semestrale ..... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 635.000
- semestrale ..... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 5 0 9 2 *

L. 1.200